



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33 Data 23/03/2015	OGGETTO:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE PLURIENNALE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI BASKET DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°2 SITA IN VIA PERRA, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO E SCHEMA DI CONVENZIONE.
--	-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitré** del mese di **marzo** alle ore **12,00** e seguenti presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **EFISIO FARRIS**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Sinnai è proprietario della palestra scolastica di basket dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n° 2 sita in Via Perra;
- la gestione dell'impianto sportivo non ha rilevanza economica;

VISTO il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con la Deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 25.09.2012 come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/09/2013 ed in particolare i seguenti articoli:

- Art. 14. *Concessione in gestione*. L'amministrazione comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri per la gestione diretta, la manutenzione degli impianti sportivi ed i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività. L'amministrazione comunale individua i parametri necessari per la selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione. A titolo esemplificativo

si individuano i seguenti parametri:

- coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai proponenti;
 - esperienze maturate nell'ambito sportivo individuato nel bando;
 - affidabilità economica, da dimostrare con apposita documentazione;
 - coerenza tra il progetto di gestione presentato e le esigenze socio-ambientali del territorio;
 - sede operativa e reclutamento sportivo nell'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto;
 - spazi e orari garantiti per le utenze sociali (anziani, portatori di handicap, ecc.);
 - il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
 - vantaggi per l'Amministrazione comunale garantiti dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità, professionalità, ecc.).
- *Art. 15 Uso pubblico – sociale degli impianti.* Per gli impianti dati in concessione l'Amministrazione comunale garantisce che la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999 n° 17.
 - *Art. 16 Gestione sociale pluriennale.* L'amministrazione comunale può concedere gli impianti sportivi comunali in gestione sociale pluriennale per soddisfare particolari e preminenti esigenze di promozione sportiva della comunità. In ordine alle gestioni sociali pluriennali, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'eventuale compensazione tra il canone e le spese relative alle opere di miglioria da realizzare o realizzate a cura del concessionario. L'Amministrazione comunale potrà altresì valutare, anche, l'eventuale compensazione tra il canone dovuto e le spese di gestione dell'impianto. I corrispettivi derivanti dall'utilizzo degli impianti ed i proventi delle sponsorizzazioni sono introitati dal concessionario per far fronte agli oneri gestionali.
 - *Art. 18 Soggetti.* La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire a favore di:
 - associazioni/società sportive affiliate a federazioni sportive, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - consorzi di associazioni/società sportive;
 - cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro;
 - fondazioni, associazioni, imprese singole o associate, persone giuridiche, che abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva sempreché l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

La gestione è affidata in via preferenziale ai soggetti su menzionati aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Sinnai purché in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

VISTO il nullaosta del Consiglio di Istituto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 26.11.2014 con la quale si fornivano gli indirizzi per la concessione in gestione sociale pluriennale della palestra scolastica di basket di via Perra in orario extrascolastico;

DATO ATTO CHE l'affidamento della gestione sociale pluriennale consente di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente tese a garantire il mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di aggregazione della comunità locale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 09/12/2009 ad oggetto: Integrazione deliberazione n° 99 del 13.07.2009. Determinazione deposito cauzionale per l'utilizzo dell'impianto sportivo del tennis.

Approvazione tabella riepilogativa dei depositi cauzionali per l'uso degli impianti sportivi comunali e scolastici;

RITENUTO di dover, in questa sede, rideterminare il deposito cauzionale della palestra scolastica di basket sita in Via Perra dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n°2 di Via Perra, nella misura di € 2.000,00 stante le condizioni dell'impianto sportivo in parola come risulta dai diversi certificati richiamati nel certificato di agibilità fasc. LLPP n. 765 del 16/03/2015;

ATTESO CHE la concessione deve essere disciplinata da apposita convenzione che, in conformità ai criteri stabiliti dalla legge, definisca i rapporti tra il Comune di Sinnai ed il concessionario;

VISTO lo schema di convenzione per la concessione della palestra, allegato sub A) alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento ;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI AFFIDARE** in gestione sociale pluriennale, a seguito di pubblica selezione, la palestra scolastica di basket e sue pertinenze sita in Via Perra, appartenente all'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n°2, alla società o associazione sportiva dilettantistica o altro soggetto di cui all'art.18 del regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, sopra menzionato - in via preferenziale ai soggetti aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Sinnai, che esprimano la propria manifestazione di interesse e la disponibilità a realizzare gli interventi per il completamento e adeguamento funzionale dell'impianto secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato schema di convenzione;
- 2) **DI APPROVARE** il su richiamato schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI STABILIRE** che:
 - alla società o associazione sportiva dilettantistica o altro soggetto di cui sopra concorrente dovrà, per partecipare all'avviso di selezione, presentare la proposta progettuale e l'altra documentazione tecnica richiesta nel bando di affidamento;
 - nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si dovrà dare maggiore rilevanza agli aspetti sociali e pertanto si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento:
 - Parametri sulla qualità dell'attività svolta che dovranno avere un peso di 50/100:
 - Numero totale degli iscritti (max punti **10**): da 1 a 40: punti 0; da 41 a 80: punti 2,5; da 81 a 120: punti 5; da 121 a 160: punti 7,5; oltre i 160 punti 10
 - Numero degli iscritti nei settori giovanili, fino a 18 anni, (max punti **10**): da 1 a 20: punti 0; da 21 a 40: punti 2,5; da 41 a 60: punti 5; da 61 a 80: punti 7,5; oltre 80 punti 10
 - Numero degli iscritti residenti a Sinnai (max punti **10**): da 1 a 10: punti 2,5; da 11 al 25: punti 5; da 26 al 50: punti 7,5; oltre i 50: punti 10
 - Iscrizione all'albo delle Associazioni del Comune di Sinnai: punti **10**
 - Numero istruttori/allenatori abilitati con tessera federale (max punti **5**): per ogni istruttore/allenatore punti 2 con un massimo di punti 5
 - Partecipazione a campionati ufficiali a livello regionale organizzati da organismi

riconosciuti dal CONI (max punti 5):

- da 1 a 2 campionati FIP: punti 2,5; oltre 2 campionati FIP: punti 5
- da 1 a 2 campionati di altri EPS non FIP: punti 1; da 1 a 2 campionati di altri EPS non FIP: punti 2,5;
- Soggetti su menzionati aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Sinnai non in possesso di altri impianti sportivi in gestione sociale pluriennale: punti 30/100.
- Parametri sul progetto di miglioramento che dovranno avere un peso di 20/100: l'indicatore sarà dato dal valore degli investimenti.
 - Sino a € 5.000,00 punti 2,5
 - Da € 5000,00 a € 7.500,00 punti 5
 - Da € 7500,00 a € 10.000,00 punti 10
 - Da € 10.000,00 a € 15.000,00 punti 15
 - Oltre € 15.000,00 punti 20
- l'affidamento deve essere effettuato nei confronti del concorrente a cui sia approvata la proposta progettuale e che ottenga il miglior punteggio in considerazione di titoli che privilegino l'attività di basket svolta in ambito regionale, l'ambito territoriale di attività, il numero complessivo degli atleti e il numero degli iscritti nei settori giovanili e in età scolare;
- la destinazione dell'opera ed il suo utilizzo, devono risultare attinenti alle finalità sociali della società o associazione concorrente;
- l'affidamento dell'impianto ha una durata di anni 9 (nove), prorogabili, comprensiva anche di quella prevista per l'esecuzione dei lavori; qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di anni 15 (quindici), salvo diversa decisione del Consiglio comunale;
- il deposito cauzionale per la concessione della palestra scolastica di basket sita in via Perra dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n°2 di Via Perra, è fissato nella somma di € 2.000,00;
- lo stesso deposito cauzionale, a carico del sodalizio sportivo quale garanzia del corretto utilizzo dell'impianto, dovrà essere versato alla Tesoreria comunale oppure assolto tramite polizza fidjussoria assicurativa o fidejussione bancaria prima della stipula della convenzione, nelle forme di legge previste;
- per la concessione dell'impianto sportivo la concessionaria verserà un canone annuo di € 1.250,00 Iva compresa, calcolato sulla base delle tariffe relative alle ore di utilizzo massimo dell'impianto di cui alla delibera 99 del 13.07.1999, il quale potrà essere compensato a seguito di valutazione degli investimenti e spese di gestione, soggetto ad adeguamento sia secondo gli indici ISTAT che in considerazione dei lavori di ampliamento;
- le condizioni, i diritti e doveri del concessionario, nonché le modalità e i termini di realizzazione delle opere e di affidamento dell'impianto sono disciplinati nell'apposito schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- le opere devono essere realizzate a totale cura e spese del soggetto affidatario, senza che questo nulla possa pretendere dall'Amministrazione comunale e senza che possa insorgere, nei confronti dell'Amministrazione, alcuna responsabilità civile o penale;
- le opere devono essere realizzate a regola d'arte e devono rispondere a tutti i criteri, parametri e norme di sicurezza previsti dalle leggi vigenti e dal bando di gara, dando attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti;

- la predetta convenzione è stipulata nelle more della ridefinizione, da parte dell'amministrazione, delle modalità di ripartizione dei costi delle utenze relative all'energia elettrica, ai consumi idrici, al riscaldamento e alla tassa raccolta rifiuti le quali potranno essere intestate anche al concessionario, che sopporterà i relativi costi, senza che questo nulla possa pretendere dall'Amministrazione comunale e senza che possa insorgere, nei confronti dell'Amministrazione, alcuna responsabilità civile o penale.

4) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione ai sensi del 4° Comma dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 23/03/2015	Il Responsabile del Settore AAGG e Personale F.to Dott. Simone Farris
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 23/03/2015	Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Raffaele Cossu

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.	
Sinnai, 24/03/2015	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:	
è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.	
Sinnai, 24/03/2015	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Efsio Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 24/03/2015	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia